



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare N. 7/2018 del Collegio

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Edilizia
- Energia
- EPPI
- LL.PP.
- Sicurezza



EDILIZIA

EDILIZIA

EDILIZIA LIBERA, IL GLOSSARIO DEGLI INTERVENTI

D.M. Infrastrutture e Trasporti 02.03.2018 - GU 07.04.2018, n. 81

Non ci sono più dubbi sull'edilizia libera! Ecco la lista dei lavori da fare senza permessi (gazebo, pergotende, climatizzatori, infissi, porte). Ecco il testo del dm 2 marzo 2018

Molto spesso, quando occorre realizzare interventi edili "non pesanti", sorgono dubbi – ai cittadini ma anche ai tecnici più esperti – sul fatto se sia necessario o meno ottenere un titolo abilitativo o quanto meno procedere a una comunicazione al comune. Inoltre, se necessaria, la comunicazione deve essere semplice o asseverata (quindi accompagnata da un'apposita relazione a firma di un tecnico abilitato)?

A dire il vero il testo unico sull'edilizia (dpr 380/2001) già definisce le categorie di intervento realizzabili liberamente, i cosiddetti interventi in edilizia libera, ma si tratta di categorie di interventi e non di specifiche opere da realizzare o elementi da adottare. Quindi molto spesso sorgevano dubbi interpretativi proprio perché (almeno fino ad oggi) non esisteva una classificazione precisa di ogni opera.

Finalmente le regole sono cambiate. Da qualche settimana la Conferenza unificata Stato-Regioni ha siglato l'accordo sul glossario unico con l'esatta definizione degli interventi che non richiedono titolo abilitativo.

Ricordiamo che un intervento in edilizia libera è un intervento che non prevede la necessità di alcun titolo abilitativo e non richiede, quindi, permesso di costruire, SCIA o CILA.

Prima di analizzare il glossario unico, ricordiamo cosa prevede il testo unico per l'edilizia.

Interventi edilizia libera secondo il dpr 380/2001

Il dpr 380/2001 (testo unico edilizia) definisce all'art. 6 le diverse categorie di interventi realizzabili in edilizia libera.

In particolare, fatte salve alcune eccezioni, possono essere senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

1. gli interventi di manutenzione ordinaria
2. gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
3. gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
4. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
5. i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
6. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
7. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni contenute entro l'indice di permeabilità, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
8. i pannelli solari, fotovoltaici a servizio degli edifici fuori della zona A) di cui al dm 1444/68;
9. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Sono considerati interventi in edilizia libera, ma necessitano una comunicazione di avvio lavori al comune, anche le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.

Analisi del glossario dell'edilizia libera

Il glossario per l'edilizia libera specifica, per ogni categoria prevista dall'art. 6 del dpr 380/2001, quali opere ed elementi che possono realizzarsi. Procediamo all'analisi di ciascuno di questi.

Interventi di manutenzione ordinaria

Le opere e gli elementi che rientrano nella manutenzione ordinaria sono i seguenti:

1. Manutenzione riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.) di:
 - pavimentazione esterna
 - pavimentazione interna
2. Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) di:
 - intonaco interno
 - intonaco esterno
3. Riparazione, sostituzione, rinnovamento di:
 - elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)
4. Riparazione, sostituzione, rinnovamento di:
 - opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali)
 - impianto di scarico
5. Riparazione, sostituzione, rinnovamento di:
 - rivestimento interno
 - rivestimento esterno
6. Riparazione, sostituzione, rinnovamento di:
 - serramento e infisso interno
 - serramento e infisso esterno
7. Installazione, comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:
 - inferriata
 - altri sistemi anti intrusione
8. Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate) di:
 - elemento di rifinitura delle scale
9. Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)
 - scala retrattile e di arredo
10. Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di:
 - parapetto e ringhiera
11. Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti) del:
 - manto di copertura
12. Riparazione, sostituzione, installazione
 - controsoffitto non strutturale
13. Riparazione, rinnovamento
 - controsoffitto strutturale
14. Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all'integrazione impiantistica e messa a norma di:
 - comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi
15. Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma di
 - ascensore
 - impianti di sollevamento verticale
16. Riparazione e/o sostituzione, realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o messa a norma di:
 - rete fognaria e rete dei sottoservizi
17. Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma
 - impianto elettrico
18. Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, compreso il tratto fino all'allacciamento alla rete pubblica e/o messa a norma di
 - impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas
19. Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi sanitari

e impianti di scarico e/o messa a norma di:

- impianto igienico e idro-sanitario
20. Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento e/o messa a norma di
- impianto di illuminazione esterno
21. Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma di:
- impianto di protezione antincendio
22. Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma
- impianto di climatizzazione
23. Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di:
- impianto di estrazione fumi
24. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di:
- antenna/parabola
 - altri sistemi di ricezione e trasmissione
25. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di
- punto di ricarica per veicoli elettrici

Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW

26. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di
- pompa di calore aria-aria
27. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di
- deposito di gas di petrolio liquefatti

Eliminazione delle barriere architettoniche

28. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante di:
- ascensore, montacarichi
29. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di: • servoscala e assimilabili
30. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:
- rampa
31. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:
- apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario
32. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:
- dispositivi sensoriali

Attività di ricerca nel sottosuolo

33. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:
- opere strumentali all'attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie

Movimenti di terra

34. Manutenzione, gestione e livellamento di:
- terreno agricolo e pastorale
35. Manutenzione e gestione di:
- vegetazione spontanea
36. Manutenzione e gestione di:
- impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell'acqua in agricoltura

Serre mobili stagionali

37. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:
- serra compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio
- Pavimentazione di aree pertinenziali
38. Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di: • intercapedine
39. Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di:
- locale tombato
40. Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di:
- pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi
41. Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di:
- vasca di raccolta delle acque

Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici

42. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:
- pannello solare
 - pannello fotovoltaico

- generatore microeolico

Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza mobili stagionali

43. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:

- opera per arredo da giardino e assimilate; es.:
- barbecue in muratura
- fontana
- muretto
- scultura
- fioriera
- panca
- ecc.

44. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:

- gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo

45. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:

- gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione

46. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:

- pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo

47. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:

- ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione

48. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:

- ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo

49. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:

- sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette
50. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:
- tenda
 - tenda a pergola
 - pergotenda
 - copertura leggera di arredo

51. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento

- elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare

Manufatti leggeri in strutture ricettive

1. Installazione, riparazione e rimozione

- manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto:
- roulotte
- campers
- case mobili
- imbarcazioni e assimilati

Opere contingenti temporanee

53. Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione di:

- gazebo

54. Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione di:

1. stand fieristico

55. Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione di:

- servizi igienici mobili

56. Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione di:

- tensostrutture, pressostrutture e assimilabili

57. Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione di:

- elementi espositivi vari

58. Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione di:

- aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell'orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente

Osservazioni sugli interventi liberalizzati

Innanzitutto va precisato che le opere "liberalizzate" vanno realizzate comunque nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative sull'attività edilizia applicabili:

- norme antisismiche
- norme di sicurezza
- norme antincendio
- norme igienico-sanitarie
- norme sull'efficienza energetica
- norme di tutela dal rischio idrogeologico
- disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio

Inoltre, va evidenziato che l'elenco delle opere e degli elementi oggetto di intervento non è esaustivo.

Detto ciò, analizzando attentamente gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria non troviamo grosse sorprese: sono inclusi tutti gli interventi di sostituzione, rinnovamento e riparazione di vari oggetti (infissi, pavimenti, intonaco, ascensore, ecc.) e dei vari impianti (elettrico, idrico, gas, illuminazione, estrazione fumi, ecc.). E' inclusa tra gli interventi di manutenzione ordinaria l'installazione anche di controsoffitti non strutturali, mentre per quelli strutturali sono previsti solo la riparazione e il rinnovamento.

Quindi, chi ad esempio deve realizzare un controsoffitto in cartongesso non strutturale per esigenze estetiche e/o per alloggiare faretti o strip led non ha bisogno di alcun permesso, ma può operare direttamente, avvalendosi ovviamente di figure specializzate che rilascino le dovute certificazioni post operam (dichiarazione di conformità, ecc.).

La manutenzione di tutti gli impianti domestici è consentita, ma risulta anche possibile installare ex-novo i seguenti impianti, senza alcun permesso:

- antenna TV – antenna parabolica
- antenne per la ricezione di altri segnali (es. internet banda larga in 4G, Wi-Max, ecc:)
- impianto di climatizzazione (condizionatori d'aria, ecc.) e relative canalizzazioni
- illuminazione esterna
- impianti antincendio

E' possibile installare inferriate e altri sistemi anti-intrusione (barre di protezione, sistemi antifurto, ecc.).

In merito alle pompe di calore, non ci sono grossi dubbi: è ammessa l'installazione (oltre alla riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma) di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.

Ascensori e montacarichi di vario genere sono installabili senza titolo, purché non creino nuovi volumi e non alterino la sagoma dell'edificio. Relativamente alle aree ludiche e all'arredo delle aree di pertinenza, il glossario prevede espressamente la realizzazione di opera per arredo da giardino, come ad esempio: • barbecue in murature

- fontana
- panchina
- giochi per bambini e relative recinzioni
- ecc.

Espressamente prevista anche la realizzazione di gazebo e pergolati, purché di limitate dimensioni e non stabilmente infissi nel suolo.

E' possibile anche installare senza alcun permesso tende e pergotende di cui molto spesso si discute.

Infine, relativamente ai manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto, nessun permesso sarà richiesto per

- roulotte
- campers
- case mobili
- imbarcazioni
- assimilati

Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/07/18A02406/sg>

ABUSO EDILIZIO, E' LECITO ACCEDERE AL FASCICOLO DI TERZI?

Consiglio di Stato - sent. 09.04.2018, n. 2158

In merito a un caso di tettoia abusiva, il CdS ha stabilito che è possibile accedere al fascicolo edilizio di un proprio concittadino per la tutela dei propri interessi se esistono elementi di similitudine tra le posizioni.

E' quanto emerge dalla sentenza n.2158 del 9 aprile 2018, con cui il Consiglio di Stato ha dato ragione ad un

Comune che ha riconosciuto al destinatario di un ordine di demolizione, emesso a seguito della realizzazione di una tettoia abusiva, un'interesse differenziato, diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e ad avere le informazioni richieste.

Il caso

Il proprietario di un immobile sito in un'area vincolata in un Comune della provincia di Napoli (signor A) ha realizzato in maniera abusiva una tettoia aperta su tre lati. Il Comune, accertato l'abuso, ha applicato una sanzione pecuniaria, trasformata poi in ordine di demolizione.

Il signor A decide di difendersi chiedendo accesso al fascicolo edilizio di un suo concittadino, il signor B.

Il motivo della particolare richiesta risiede nel fatto che il signor B è titolare di una posizione analoga a quella del ricorrente: proprietario di un immobile nel medesimo comune, anche se distante dal fabbricato del signor A una decina di chilometri, aveva realizzato anche lui (probabilmente in maniera abusiva) più tettoie con pilastri in muratura.

Il signor B, considerando un'ingerenza la richiesta del signor A, si oppone alla richiesta e diffida il comune dal concedere l'accesso agli atti del proprio fascicolo edilizio.

Il Comune rimane inerte, dando inizio ad una vera e propria querelle giudiziaria: il signor B ricorre alla giustizia amministrativa, con lo scopo di far dichiarare illegittimo il silenzio prestato dall'amministrazione comunale.

La prima sentenza del Tar

Il Tar accoglieva il ricorso del signor B, considerando l'esistenza di una situazione di inerzia e, quindi, del corrispondente interesse ad agire ai sensi dell'art. 117 del c.p.a.; riteneva inoltre l'inerzia del comune giuridicamente apprezzabile in quanto pregiudizievole della posizione legittimante del privato.

I giudici amministrativi quindi riconoscevano la sussistenza, in capo al comune, del dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, fissando il termine in 30 giorni.

La risposta del Comune

Nel corso del procedimento amministrativo, il signor A ripresentava istanza per accedere agli atti relativi al fascicolo edilizio del signor B, questa volta qualificando la richiesta come 'richiesta di informazioni ambientali'.

Il Comune concludeva il procedimento nei termini richiesti dal giudice amministrativo e, con riferimento alla legge n. 241/1990 sulle norme sul procedimento amministrativo e al d.lgs. n. 195/2005 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, considerava ammissibili le richieste del signor A.

Il responsabile del settore tecnico competente ha ritenuto legittimo concedere l'accesso agli atti in quanto, trattandosi di materia paesaggistico-ambientale, l'interesse a conoscere i documenti amministrativi è bene della vita autonoma. E questo anche non sussistendo vicinanza tra gli immobili.

Il responsabile ha pertanto ritenuto essere sufficiente una generica richiesta di informazioni da parte di chiunque, per obbligare l'amministrazione ad accordare l'accesso alle informazioni relative all'ambiente e garantire la massima trasparenza.

Ha ritenuto inoltre l'interesse da parte del signor A a conoscere cosa sia avvenuto in una situazione analoga alla sua diretta, concreto e attuale. Verso tale decisione il signor B ricorre nuovamente al Tar per chiedere l'annullamento del provvedimento che autorizza il signor A ad accedere al proprio fascicolo; in assenza del requisito della "vicinitas", mancherebbe un interesse attuale e concreto all'esercizio del diritto di accesso agli atti.

La nuova sentenza del Tar

Il Tar accoglie il ricorso del signor B.

I giudici amministrativi hanno evidenziato anzitutto che l'interesse del signor A a conoscere cosa sia avvenuto in altra situazione analoga, e cioè quale comportamento sia stato assunto dal Comune, in generale non può essere qualificato come un interesse differenziato.

Nel rilevare che non sono ammissibili istanze volte ad un controllo generalizzato sull'attività della P.A., i giudici hanno ritenuto che il signor A, "nell'affermare di voler verificare che il comune abbia improntato la propria attività a criteri di imparzialità e coerenza, ha perseguito un'inammissibile finalità di controllo generalizzato estranea all'istituto in esame".

Inoltre, sempre secondo i giudici del Tar, il signor A non avrebbe specificato le ragioni per le quali avrebbe ritenuto che gli atti richiesti fossero indispensabili, o anche solo utili, alla tutela della sue esigenze difensive. Infine il Tar considera che il fatto che l'immobile ricada in area paesaggistica vincolata non sia sufficiente a qualificare le informazioni richieste come "informazioni ambientali" (per cui la legge d.lgs. n.195/2005 riconosce diritto di accesso alle informazioni).

Quindi secondo il Tar:

1. la norma si applica solo ed esclusivamente nei confronti delle informazioni relative allo «stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali, ecc.) ed ai fattori che possono incidere sull'ambiente (sostanze, energie, rumori, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti e i documenti che non abbiano, come nella fattispecie, un rilievo ambientale

2. la circostanza che il diritto riconosca ai cittadini la facoltà di accedere alle 'informazioni ambientali' non esclude che l'istanza di accesso debba comunque essere motivata esplicitando le ragioni che rendono necessario l'esercizio del diritto

Il Comune, nel ricordare i provvedimenti (pecuniario prima e demolitorio poi) emessi nei confronti del signor A, impugna la sentenza appellandosi al Consiglio di Stato, riconoscendo al signor A una titolarità di diritto attuale e concreta che lo legittimerebbe all'esercizio del diritto di accesso agli atti di un suo concittadino per la difesa dei suoi interessi giuridici.

La sentenza del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada accolgono l'appello.

Essi considerano legittimo l'accesso difensivo agli atti e considerano che non viene esercitato il controllo sull'attività della PA.

Secondo il CdS va accolto il motivo con il quale il Comune ritiene sussistere, in capo al signor A, un interesse differenziato, diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e ad avere le informazioni richieste, tenuto conto degli elementi di somiglianza esistenti tra le situazioni e avuto riguardo alla esistenza di un interesse di natura anche 'difensiva' collegato ai documenti e alle informazioni domandate.

I giudici richiamano la legge n. 241/1990 in materia di 'norme sul procedimento amministrativo', e nello specifico l'articolo 24 comma 7 il quale prevede che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", fatte salve le limitazioni nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari.

In sostanza quindi il legislatore, nel bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti interessate (diritto di accesso e di difesa e cura dei propri interessi da parte e diritto di riservatezza dei terzi dall'altro) ha dato prevalenza al diritto di accesso alle informazioni.

Inoltre il signor A non chiede di poter accedere agli atti per effettuare un controllo (illegittimo) sull'attività dell'amministrazione ma, più semplicemente, chiede di esercitare il diritto di accesso allo scopo di poter tutelare la propria posizione giuridica.

Link di riferimento: <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DKWF5J25TLGSRKFCW24VOZAOKQ&q=>



ENERGIA

ENERGIA

COLLETTORI SOLARI E ACCESSO ALL'ECOBONUS 2018

Il vademecum ENEA su collettori solari termici per acqua calda e riscaldamento: per essere detraibili devono essere garantiti per almeno 5 anni.

L'ENEA ha di recente pubblicato le nuove guide per usufruire dell'ecobonus 2018 in riferimento alla realizzazione di alcune tipologie di intervento: dagli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali all'acquisto e posa in opera di micro-generatori.

Tra gli interventi ammessi alla detrazione rientra anch'installazione di collettori solari per produzione di acqua calda a uso domestico o industriale e per la copertura del fabbisogno di acqua calda nelle piscine, nelle strutture sportive, nelle case di ricovero e cura, negli istituti scolastici e nelle università.

In questo articolo analizziamo la guida ENEA circa i collettori solari.

Collettore solare

Il collettore solare (comunemente chiamato pannello solare termico) è il dispositivo idoneo alla conversione della radiazione solare in energia termica e al suo trasferimento ad un accumulatore termico per un uso successivo, ad esempio per:

- la produzione di acqua calda (sanitaria o di processo)
- il riscaldamento degli ambienti
- il raffrescamento solare (solarcooling)

Si differenzia con il pannello solare fotovoltaico in quanto quest'ultimo serve, invece, per la produzione di

corrente elettrica.

Guida ENEA collettori solari

Il documento definisce: i requisiti che gli interventi detraibili devono avere, i nuovi tetti massimi di detrazione e la documentazione necessaria da inviare all'ENEA e da conservare.

Per l'installazione di collettori solari si può detrarre il 65% delle spese totali sostenute (ecobonus 2018), con un limite massimo di spesa pari a 60.000 euro per unità immobiliare.

L'edificio deve essere esistente ma non necessariamente dotato di un impianto di riscaldamento.

Sono agevolabili le spese:

- per la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici collegati alle utenze in modo organico, anche in integrazione con gli impianti di riscaldamento
- per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi

Tra i requisiti necessari per accedere all'agevolazione si ha che:

- i collettori solari e i bollitori devono essere garantiti per almeno 5 anni
- gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno 2 anni
- gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono possedere anche la certificazione solar keymark
- l'installazione dell'impianto deve essere eseguita in base ai manuali di installazione dei principali componenti

I documenti importanti richiesti e da conservare: la scheda descrittiva dell'intervento e l'asseverazione di un tecnico abilitato.

Di seguito il link a tutti i Vademecum dell'ENEA:

- Parti comuni condominiali (detrazioni del 70 e 75%)
- Serramenti e infissi
- Caldaie a condensazione
- Collettori solari
- Pompe di calore
- Coibentazione strutture
- Riqualificazione globale
- Caldaie a biomassa
- Schermature solari
- Building automation
- Sistemi ibridi
- Microcogeneratori

Link di riferimento: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/collettori_solari.pdf



EPPI

EPPI

CUMULO GRATUITO - CONVENZIONE

1
2018

CENTRO
STUDI EPPI

IL CUMULO
GRATUITO



ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI

Dal 1° gennaio 2017, oltre a totalizzazione e ricongiunzione, è possibile ricorrere ad un altro strumento per non “perdere” gli spezzoni contributivi accumulati in diversi enti previdenziali, spezzoni che – di per sé stessi considerati – non darebbero diritto ad un autonomo diritto a pensione. Si tratta del “cumulo gratuito” che permetterà di conseguire un’unica pensione di vecchiaia, anzianità (vecchiaia anticipata), inabilità ed ai superstiti. Con la firma della convenzione quadro, avvenuta il 29 marzo 2018, che rende operativo questo istituto, vediamo di seguito i requisiti di accesso e le principali differenze con la totalizzazione.



IL CUMULO GRATUITO

L'articolo 1, comma 195, della legge n. 232 del 2016 ha innovato la previgente normativa in tema di cumulo gratuito prevedendo che questa facoltà fosse estesa anche a favore di chi avesse avuto accreditati contributi presso gli «enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103». Sempre la richiamata norma ha esteso la facoltà di ricorrere al cumulo gratuito anche a favore di chi avesse già maturato l'autonomo diritto a pensione fosse anche in una sola delle diverse gestioni interessate.

Quali contributi si possono cumulare?

Possono essere cumulati i contributi versati:

- 1) nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), quali ad esempio i contributi da lavoro dipendente privato (gestione Inps, FPLD), da lavoro dipendente pubblico (ex gestione Inpdap, adesso Inps); da artigiani e commercianti (ARTCOM).
 - 2) nelle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'AGO, quali ad esempio il Fondo volo, il Fondo elettrici, il Fondo per i dirigenti delle aziende industriali (ex Inpdai, adesso Inps), il Fondo per i lavoratori dello spettacolo (ex Enpals, adesso Inps).
 - 3) nelle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 509/1994 (cosiddetti enti privatizzati), quali ad esempio Inarcassa e Cassa Geometri (CIPAG).
 - 4) nelle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 103/1996 (cosiddetti enti privati), quali ad esempio Ente pluricategoriale (EPAP) ed Ente agrotecnici e periti agrari (ENPAIA).
 - 5) nella Gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 (nota bene: i contributi accreditati in questa gestione non possono mai essere oggetto di ricongiunzione).
 - 6) nel Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
- Sono esclusi dal cumulo gratuito i periodi contributivi maturati presso gestioni integrative dell'AGO quali ad esempio Enasarco.

Quali sono le prestazioni richiedibili in cumulo?

I contributi accreditati nei diversi enti previdenziali possono essere utilizzati ai fini della liquidazione della:

- 1) pensione di vecchiaia
- 2) pensione di anzianità (vecchiaia anticipata)
- 3) pensione di inabilità
- 4) pensione ai superstiti

Quali sono le cause di esclusione dal cumulo gratuito?

Non può accedere al cumulo gratuito chi sia già titolare di pensione in uno degli enti previdenziali nei quali risultano accreditati contributi. Così come avviene per l'accesso alla totalizzazione, l'esclusione opera anche nel caso in cui il soggetto sia titolare di assegno di invalidità. In quest'ultimo caso, però, qualora vi sia un aggravamento delle condizioni tale da legittimare il riconoscimento della pensione di inabilità, è possibile accedere al pensionamento di inabilità in cumulo gratuito in quanto si avrebbe la preventiva revoca dell'assegno di invalidità. Sul punto la [circolare 140/2017](#) dell'Inps non si esprime, anche se – per coerenza di sistema – non vi dovrebbero essere dubbi sull'accessibilità al trattamento così come prospettato.

Chi abbia presentato una domanda di pensione in totalizzazione prima del 1° gennaio 2017, e la stessa non sia stata ancora definita, può rinunciare ed optare per il cumulo gratuito (vedi [articolo 1, comma 248, della legge n. 228 del 2012](#)).

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che abbiano presentato una domanda di ricongiunzione, occorrerà distinguere se la stessa sia stata presentata ai sensi della [legge 29/1979](#) (riservata ai lavoratori dipendenti, siano essi pubblici o privati che siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS) ovvero ai sensi della legge 45/1990 (riservata anche ai lavoratori autonomi che siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti).

Nel primo caso, coloro che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 1° gennaio 2017, ed abbiano presentato la domanda di ricongiunzione dal 1° luglio 2010 in poi, possono recedere dalla stessa a condizione che non sia stato

pagato integralmente il relativo onere. La domanda di recesso deve intervenire entro e non oltre il 1° gennaio 2018 e darà diritto alla restituzione di quanto versato (vedi [articolo 1, comma 247, della legge n.228 del 2012](#), nonché la [circolare Inps n. 60 del 16 marzo 2017, paragrafo 5](#)).

Chi, invece, avesse esercitato la ricongiunzione ai sensi della legge 45 del 1990, non potrà avvalersi del cumulo gratuito.



LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Il novellato [articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012](#) ha previsto che il cumulo gratuito può essere chiesto da chi avesse il requisito anagrafico minimo (ad oggi) di 66 anni e 7 mesi (vedi l'[articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011](#) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre n. 214), nonché un'anzianità minima contributiva di 20 anni (vedi l'[articolo 24, comma 7, del citato DL 201/2011](#)).

Dati questi requisiti minimi, il [comma 241](#) dell'articolo 1 della legge 228/2012 specifica testualmente: <<Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei **requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati** tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e **degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva**, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto>>.

Su questo primo nodo si è aperto un confronto serrato tra l'Inps e le Casse privatizzate e private dei liberi professionisti, che ha visto coinvolto in veste di primattore anche il Ministero del Lavoro, perché – a seconda delle diverse interpretazioni fornite – si

sarebbero generati effetti finanziari importanti sui bilanci delle Casse stesse, senza che il legislatore si fosse preoccupato di garantire alcun tipo di copertura economica.

Nonostante la novellata legge sia estremamente chiara e non lasciasse spazi a dubbi interpretativi (si applicano i requisiti anagrafici e contributivi più elevati), il Ministero del Lavoro ha configurato questa nuova forma di pensione quale <<fattispecie a formazione progressiva ai fini dell'operatività di taluni istituti (quali, ad esempio, l'integrazione al minimo, la maggiore sociale o la quattordicesima)>>. Tramite questa interpretazione, il Ministero ha autorizzato l'Inps a procedere alla liquidazione anticipata della quota di sua competenza (nell'ipotesi in cui, ovviamente, fossero coinvolte gestioni con criteri peggiorativi), salvo ribadire che la <<pensione **non può che considerarsi unica dal punto di vista giuridico** e, pertanto, gli istituti all'attenzione, attesa anche la ratio sottesa alla loro erogazione, potranno essere operativi una volta sola, **laddove si perfezioni, ai fini del diritto e della misura, il trattamento pensionistico**>>.

Forte di questa interpretazione, l'Inps ha emesso il 12 ottobre 2017 la **circolare 140** con la quale ha fornito alle sedi provinciali le indicazioni per gestire le domande di pensionamento in regime di cumulo che vedano coinvolte le Casse di previdenza dei liberi professionisti.

I requisiti anagrafici e contributivi: quali differenze con la totalizzazione

Come abbiamo visto, la legge fissa dei requisiti minimi per accedere al trattamento in cumulo, demandando all'analisi delle diverse gestioni interessate l'individuazione di quelli che – in concreto – dovranno essere raggiunti per poter godere della pensione. Questa è la prima grande differenza con la totalizzazione: chi ricorre a questo istituto sa che il

requisito anagrafico è determinato

indipendentemente dalle gestioni interessate e con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Come possiamo notare dalla tabella sottostante, se fossero coinvolti solo l'Inps e l'Eppi, oggi come oggi converrebbe optare (dal punto di vista strettamente anagrafico) per il cumulo gratuito.

	Requisito anagrafico	Requisito contributivo	Spazio finestra	Decorrenza pensione
Totalizzazione (fino al 2018)	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni e 1 mese
Totalizzazione (dal 2019)	66 anni	20 anni	18 mesi	67 anni e 6 mesi
Cumulo gratuito (fino al 2018)	66 anni e 7 mesi	20 anni	//	66 anni e 7 mesi
Cumulo gratuito (dal 2019)	67 anni	20 anni	//	67 anni

Discorso diverso quando risultino coinvolte gestioni che abbiano requisiti più elevati rispetto a quelli dell'Inps. Vediamo alcuni esempi per comprendere meglio cosa accadrebbe in regime di cumulo se la domanda ed il diritto fossero maturati nel 2018.

Esempio n. 1

Enti coinvolti	Requisito anagrafico	Requisito contributivo	Liquidazione pensione	Maturazione del diritto
Inps	66 anni e 7 mesi	20 anni	66 anni e 7 mesi	69 anni
Cassa Geometri	69 anni	35 anni	69 anni	69 anni
Eppi	65 anni	5 anni	69 anni	69 anni

Esempio n. 2

Enti coinvolti	Requisito anagrafico	Requisito contributivo	Liquidazione pensione	Maturazione del diritto
Inps	66 anni e 7 mesi	20 anni	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
Inarcassa	66 anni	32 anni	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
Eppi	65 anni	5 anni	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi

Nel primo esempio l'Inps liquiderà la quota di pensione a suo carico al compimento dei 66 anni e 7 mesi, mentre Cassa Geometri ed Eppi liquideranno la loro quota al raggiungimento del requisito contributivo ed anagrafico più elevato e – quindi – al compimento del 69° anno d'età. Nel secondo, invece, supposto che i requisiti contributivi siano maturati al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi, la pensione verrebbe liquidata a quella data da tutte e tre le gestioni interessate,

Esempio n. 3

Enti coinvolti	Requisito anagrafico	Requisito contributivo	Liquidazione pensione	Maturazione del diritto
Inarcassa	66 anni	32 anni	70 anni	70 anni
Cassa Geometri	69 anni	35 anni	70 anni	70 anni
Eppi	65 anni	5 anni	70 anni	70 anni

Occorre chiarire, al fine di fugare qualsiasi dubbio in proposito, che la data di "maturazione del diritto" è stata indicata pari a quella del requisito anagrafico **supponendo che a quel momento sia maturato anche il requisito contributivo**. Se così non fosse, perché ad esempio il requisito contributivo fosse maturato in Cassa Geometri al raggiungimento del 70° anno, la decorrenza della pensione slitterebbe a quell'età (vedi esempio n. 3).

Il criterio di calcolo

Il criterio di calcolo della pensione in cumulo gratuito è stato il secondo grande nodo che è stato necessario sciogliere per permettere a tutte le gestioni interessate di determinare l'onere a loro carico. Cerchiamo di capire, attraverso la lettura delle norme qual era il problema.

Il **comma 245** della legge 228/2012 prevede che ciascuna gestione determini la quota di propria pertinenza avendo a riferimento i periodi di iscrizione maturati ed applicando le regole di calcolo previste dall'ordinamento stesso. Fin qui, nessun dubbio. È il successivo **comma 246** ad aver creato più di qualche controversia. Secondo questa disposizione, infatti, per la determinazione del sistema di calcolo da applicare si deve avere a riferimento non già la sola contribuzione maturata in ciascuna gestione, bensì tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nei diversi enti coinvolti. Questo vorrebbe dire, ad esempio, che se il pensionando ha maturato – al 31 dicembre 1995 – 14 anni di contribuzione presso l'Inps e 6 anni presso la Cassa geometri, ciascuna delle due gestioni dovrebbe adottare il criterio di calcolo a cui si avrebbe diritto a fronte di un'anzianità contributiva complessiva di 20 anni. Come è facilmente intuibile, un meccanismo di tal fatta ha effetti non indifferenti: nel caso di specie l'Inps sarebbe, infatti, tenuta ad applicare il criterio di calcolo retributivo, anziché quello contributivo. Il 31 dicembre 1995 fa, infatti, da spartiacque nel sistema pubblico: chi aveva maturato a quella data un'anzianità contributiva di almeno 18 anni avrebbe avuto diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo; chi ne avesse maturati almeno 15 avrebbe avuto diritto al sistema misto (retributivo per le anzianità sino al 31/12/2015 e contributivo per quelle successive); chi, infine, si fosse posizionato sotto quella soglia, si sarebbe visto liquidare la pensione con il solo sistema contributivo.

L'interpretazione fornita dall'Inps è invece più restrittiva, secondo l'istituto – infatti – per la

determinazione dell'anzianità contributiva *deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.*

Per quanto riguarda le altre Casse di previdenza privatizzate e private (D. Lgs. 509/94 e D. lgs. 103/96), ognuna di esse sta adottando proprie delibere – sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti – con l'individuazione dei meccanismi di calcolo che saranno applicati.

Quella del criterio di calcolo che segue le regole proprie della gestione presso la quale sono accreditati i contributi è la seconda differenza rilevante rispetto alla totalizzazione. Ricorrendo a questo istituto la pensione è determinata applicando le regole di calcolo proprie di ciascuna gestione solo allorquando sia maturato l'autonomo diritto al trattamento pensionistico. Diversamente si applica il sistema contributivo, ovvero il sistema contributivo "corretto" per le Casse dei liberi professionisti privatizzate (vedi [articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 46](#)).

Maturazione autonomo diritto	Cumulo gratuito	Totalizzazione
si	Regole proprie di ciascuna gestione	Regole proprie di ciascuna gestione
no	1) INPS : sistema di calcolo proprio della gestione in ragione delle sole annualità accreditate presso la stessa 2) Casse dei liberi professionisti : sistema di calcolo individuato mediante apposita delibera ovvero sistema tipico della gestione	Sistema contributivo

Per quanto riguarda i periodi di contribuzione coincidenti in diverse gestioni, essi valgono una sola volta ai fini del diritto (inteso come verifica dell'anzianità contributiva), ma sono sempre valorizzati ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.



LA PENSIONE DI ANZIANITÀ (VECCHIAIA ANTICIPATA)

L'articolo 1, comma 195, della legge 232/2016 ha esteso la possibilità di ricorrere al cumulo gratuito anche per l'accesso alla pensione di anzianità (vecchiaia anticipata).

Chi si vorrà avvalere di questo istituto dovrà avere un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi (per le donne) o 42 anni e 10 mesi (per gli uomini), così come previsto dall'[articolo 24, comma 10, del decreto legge 201/2011](#). Questo requisito, così come quelli previsti per il pensionamento di vecchiaia, sarà adeguato agli incrementi della speranza di vita ([articolo 12, commi da 12 bis a 12 quinquies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122](#)).

Non è possibile esprimere un giudizio di convenienza tra totalizzazione e cumulo gratuito senza conoscere i diversi criteri di calcolo che saranno applicati. Se, infatti, avessimo a riferimento esclusivamente i requisiti contributivi minimi previsti per il 2018, per accedere alla totalizzazione è necessario aver maturato un'anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi, ma la pensione decorrerà una volta superato lo spazio finestra di 21 mesi e – quindi – a 42 anni e 4 mesi. Questo fa sì che vi sia un anticipo rispetto al cumulo gratuito di 6 mesi. Ma non possiamo limitarci a questa valutazione, perché le diverse modalità di calcolo della quota di pensione potrebbero far pendere la bilancia a favore del cumulo gratuito.

Occorrerà, quindi, valutare sempre caso per caso, avendo cura di farsi produrre dalle diverse gestioni interessate una simulazione di calcolo della quota di pensione.



LA PENSIONE AI SUPERSTITI

L'[articolo 1, comma 242, della 228/2012](#), rimanda all'[articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 42/2006](#) per l'individuazione dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ai superstiti (denominata "indiretta" se al momento del decesso il dante causa non era già titolare di pensione, "di reversibilità" se invece lo fosse).

In particolare è previsto che il diritto a pensione si maturi avendo a riferimento i requisiti previsti dall'ultimo ente presso il quale risultava iscritto il dante causa al momento del decesso. Nell'ipotesi in cui fosse l'Eppi, basta che siano stati maturati complessivamente – tra tutte le gestioni interessate – almeno 5 anni di contribuzione.

Da notare che la [circolare Inps 140/2017](#) (paragrafo 1.4) specifica una circostanza molto interessante e cioè che «<si tiene conto della somma dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti (...)

indipendentemente dalla circostanza che le forme, diverse da quella competente ad accertare il diritto, riconoscano la qualifica di familiare superstite>>. Questa interpretazione è molto importante se si pensa che l'articolo 18, comma 7, lettera b) del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza Eppi prevede una categoria di aventi diritto (i figli fino a 23 anni che frequentino un tirocinio di praticantato professionale) che non trova parallelo nel sistema generale (i figli hanno diritto fino a 21 anni se frequentino una scuola media o

professionale, ovvero fino a 26 anni se frequentino l'università). Ciò vuol dire che il figlio del dante causa che frequenti un tirocinio di praticantato professionale avrà diritto alla pensione anche se – ad esempio – nel sistema generale dell'AGO non avrebbe diritto alla stessa.

Ulteriore specifica introdotta dalla citata circolare Inps riguarda l'ipotesi in cui – essendo interessate ulteriori gestioni che prevedano requisiti anagrafici e contributivi superiori a quelli Inps – il dante causa, ammesso alla liquidazione "anticipata" della quota a carico Inps, deceda prima di aver maturato il diritto a pensione.

In questo caso occorre distinguere se in Inps sia stato maturato l'autonomo diritto o se, invece, siano stati rilevanti i contributi accreditati nelle altre gestioni interessate. Nel primo caso, le ulteriori gestioni interessate procederanno alla liquidazione della quota di pensione di reversibilità determinata "secondo il relativo ordinamento con riferimento ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità". Nel secondo, il *nomen* del trattamento – fermi restando i criteri di determinazione previsti dagli ordinamenti di ciascuna gestione – sarà "pensione indiretta".



LA PENSIONE DI INABILITÀ

La disciplina di questo trattamento è definita con rimando all'[articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 42/2006](#). In particolare, la verifica dei requisiti di assicurazione e contribuzione, nonché degli ulteriori requisiti richiesti, è effettuata sulla base delle regole della gestione presso la quale risultava iscritto l'assicurato al verificarsi dello stato inabilitante. Sarà, quest'ultima gestione ad attivare le procedure necessarie per l'accertamento del reale *status* clinico.

In ipotesi di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, laddove fosse prevista la liquidazione di

un'eventuale maggiore convenzionale, si applica – ancora una volta – la disciplina della gestione presso la quale risultava iscritto l'assicurato al verificarsi dello stato inabilitante. E così, nel caso di Eppi, si procederà – come previsto dall'articolo **1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335** – al riconoscimento di un'anzianità contributiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante previdenziale un'ulteriore quota di contribuzione figurativa riferita al periodo mancante tra l'età posseduta alla data di accertamento dell'inabilità ed il 60° anno d'età. L'onere di questa maggiorazione convenzionale sarà ripartito – in analogia a quanto avviene per la totalizzazione – in rapporto all'anzianità contributiva maturata presso le diverse gestioni e quella complessiva attribuita per la misura del trattamento di inabilità.



A CHI VA PRESENTATA LA DOMANDA

La domanda di pensione in regime di cumulo va presentata alla gestione presso la quale – da ultimo – risulta iscritto l'interessato. Nel caso in cui vi fossero più gestioni che rispondono a questo requisito, sarà possibile scegliere a quale di queste presentare la domanda.

La domanda di pensione di reversibilità andrà, invece, sempre presentata all'Inps.



CHI PAGA I TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN CUMULO

L'articolo 1, comma 244, della legge 228/2012 rinvia – ancora una volta – alle disposizioni in tema di totalizzazione per individuare l'ente che

materialmente procederà al pagamento della pensione.

In forza di questo rimando, sarà l'Inps a liquidare i trattamenti in cumulo: ciascuna gestione coinvolta accrediterà all'Istituto la quota di propria competenza. Per far questo, e dare effettivo corso alla possibilità di accedere al cumulo, ciascun ente previdenziale stipulerà – sulla falsariga di quanto avvenuto per la totalizzazione – un'apposita convenzione con l'Inps. Quale ente liquidatore, sarà l'Inps a procedere all'emissione delle relative Certificazioni Uniche, così come a determinare la perequazione (rivalutazione in base agli aumenti del costo della vita) del trattamento ripartendo il relativo onere tra le diverse gestioni interessate.



COSA SCEGLIERE TRA CUMULO GRATUITO E TOTALIZZAZIONE

Come accennato allorché si sono illustrati i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia ed a quella di anzianità (vecchiaia anticipata), in linea di principio si può dire che il cumulo gratuito – specie quando le gestioni interessate siano solo Inps ed Eppi – è da preferire alla totalizzazione. Come, tuttavia, già consigliato nel documento del **Centro Studi n. 2/2015** (allorché si illustrarono le principali differenze tra totalizzazione e ricongiunzione) è necessario valutare di volta in volta la singola posizione contributiva ricordando che l'interessato non deve essere già titolare di pensione od aver perfezionato una domanda di ricongiunzione o di pensione in totalizzazione. Di seguito, comunque, alcuni accorgimenti da valutare per accedere consapevolmente ai diversi istituti giuridici.

Pensione di vecchiaia

Accertarsi, ricorrendo eventualmente all'ausilio dei patronati presenti sul territorio, se si sia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia negli altri enti previdenziali coinvolti sulla base dei soli contributi ivi versati. Nell'ipotesi in cui **sia certificato il diritto a pensione**, e non fossero esclusi periodi contributivi, **si consiglia di tener separate le posizioni previdenziali presentando due o più domande di pensione**. In questo modo l'iscritto Eppi potrà richiedere la pensione con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento del 65° anno d'età, senza dover "aspettare" il raggiungimento del requisito anagrafico previsto nel sistema generale (66 anni e 7 mesi), od addirittura quello peggiore previsto in altre gestioni (vedasi le tabelle esemplificative di confronto alle pagine 4 e 5). Le altre gestioni interessate liquideranno i trattamenti pensionistici secondo le decorrenze di loro pertinenza.

Nell'ipotesi in cui **non si sia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia** negli altri enti previdenziali coinvolti, occorrerà valutare concretamente quali siano i requisiti più elevati (sia anagrafici che contributivi) ai quali si dovrà soggiacere per accedere al trattamento pensionistico in cumulo. Se questi fossero più elevati rispetto a quelli previsti per la totalizzazione (vedasi la tabella sottostante), occorrerà verificare i criteri di calcolo e della conseguente quota di pensione liquidabile ricorrendo ai due diversi istituti, per scegliere con cognizione di causa.

Totalizzazione	Requisito anagrafico	Requisito contributivo (in anni)	Spazio finestra	Decorrenza della pensione
2017	65 anni e 7 mesi	20	18 mesi	67 anni e 1 mese
2018	65 anni e 7 mesi	20	18 mesi	67 anni e 1 mese
2019	66 anni	20	18	67 anni e 6 mesi

Pensione di anzianità (vecchiaia anticipata)

Anche in questo caso l'iter da seguire è lo stesso rappresentato per la pensione di vecchiaia, verificando – in primo luogo – la maturazione dell'autonomo diritto nelle diverse gestioni interessate ed, in caso di non raggiungimento dei requisiti in tutte le gestioni, ottenere una simulazione da parte delle diverse gestioni interessate di quella che sarebbe la quota di pensione liquidabile ricorrendo ai due diversi istituti.

Si ricorda, come evidenziato nella tabella sottostante, che i requisiti per accedere alla pensione di anzianità (vecchiaia anticipata) in totalizzazione, sono migliorativi (intesa come decorrenza del trattamento) rispetto a quelli del cumulo (42 anni e 10 mesi).

Totalizzazione	Requisito contributivo	Spazio finestra	Decorrenza della pensione
2017	40 e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2018	40 e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2019	41 anni	21 mesi	42 anni e 9 mesi
Cumulo gratuito	Requisito contributivo	Spazio finestra	Decorrenza della pensione
2017	42 anni e 10 mesi	//	42 anni e 10 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	//	42 anni e 10 mesi
2019	43 anni e 3 mesi	//	43 anni e 3 mesi



LL.PP.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE ANCHE AI SUBFORNITORI

INPS Circ. 29.03.2018, n. 6

I chiarimenti nella circolare Inps: la responsabilità solidale va riferita anche ai subfornitori, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza 254/2017

Il committente è obbligato in solido (responsabilità solidale) al pagamento delle retribuzioni (crediti lavorativi, contributivi e assicurativi) anche dei dipendenti del subfornitore.

A chiarirlo è la circolare Inps 6/2018 che analizza la sentenza 254/2017 della Corte Costituzionale, intervenuta circa l'ambito applicativo dell'art. 29, comma 2, del dlgs 276/2003, in materia di responsabilità solidale negli appalti.

Circolare Inps 6/2018

La circolare parte analizzando l'art. 29, comma 2, del dlgs 276/2003 che prevede quanto segue:

in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

L'art. 29 limita, quindi, il regime di solidarietà ai soli casi espressamente previsti di appalto e subappalto, negando così la medesima garanzia legale ai dipendenti del sub-fornitore, in contrasto con l'art. 3 e 36 della Costituzione.

Sentenza 254/2017, la Corte Costituzionale

Con la sentenza 254/2017, la Corte Costituzionale è intervenuta sull'ambito applicativo del citato art. 29, ribaltando un consolidato orientamento attraverso un'interpretazione della norma basata sulla ratio della responsabilità solidale. Stabilisce l'estensione del vincolo solidaristico anche ai rapporti commerciali di subfornitura, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 29, in contrasto con gli artt. 3 e 36 Costituzione.

In definitiva, al fine di dare maggiore tutela ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni negoziali non inquadrabili in termini di appalto o subappalto, l'art. 29 va interpretato nel senso che la responsabilità solidale del committente relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi si applica non soltanto negli appalti e nei subappalti come afferma la norma, ma anche nei confronti dei dipendenti delle aziende che operano con un contratto di subfornitura.

Link di riferimento: <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/INL-Circolare-n-6-del-29032018-estensione-responsabilita-solidale.pdf>



SICUREZZA

RETI E INFRASTRUTTURE INTERRATE, PRASSI DI RIFERIMENTO

Norme UNI/Pdr 38:2018 del 06.04.2018

Publicata la UNI/PdR 38:2018 sulle reti e infrastrutture interrato (Tecnologie trenchless). Definite le specifiche sulla marcatura a uso di committenti e progettisti.

Terminata la fase di consultazione pubblica, con scadenza 14 gennaio 2018, è disponibile gratuitamente sul sito UNI la Prassi di Riferimento UNI/PdR 38:2018 circa le tecnologie trenchless dal titolo:

Marcatura elettronica di reti interrato e infrastrutture nel sottosuolo.

Finalità

Le prassi di riferimento inerenti le tecnologie trenchless si pongono l'obiettivo di fornire elementi utili alle organizzazioni che intendono adottare e implementare tali tecnologie, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza in occasione di:

- lavori effettuati in prossimità di reti di stoccaggio
- trasporto o distribuzione sotterranee
- reti viarie e di opere militari

Contenuti

La UNI/PdR 38:2018 fornisce specifiche descrittive sulla marcatura, sottosuolo e soprasuolo, delle infrastrutture di servizi interrato a uso dei committenti e progettisti.

Vengono, inoltre, definite le modalità di marcatura elettronica nelle fasi di intervento nel sottosuolo relative a:

- saggi
- verifiche localizzate
- opere manutentive anche di piccola entità
- interventi di posa nuove infrastrutture sotterranee

Tecnologie trenchless e riduzione dei rischi

Lo scavo è tra le attività lavorative che provoca il maggior numero di infortuni mortali nei cantieri temporanei o mobili.

Pertanto, per alcune attività, come la realizzazione di condotte interrato, è possibile l'adozione di tecnologie alternative denominate no dig o trenchless (letteralmente "senza scavo" o "senza trincea") che consentono di ridurre e, in alcuni casi, di eliminare i rischi derivanti dalle lavorazioni.

Le tecnologie trenchless consistono in una serie di sistemi e tecniche che permettono la posa, il risanamento e la sostituzione delle reti sotterranee limitando o addirittura eliminando la realizzazione di scavi a cielo aperto.

Tali sistemi hanno un elevato contenuto tecnologico e richiedono, pertanto, un alto livello di professionalità da parte di chi le utilizza.

Prassi di riferimento

Si ricorda che le prassi di riferimento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI, e da esso emanati, verificata l'assenza di norme o progetti di norma allo studio (in ambito nazionale, europeo o internazionale).